



SENTENZA N° 49/2023 pubblicata il
31/07/2023
Numero di Repertorio 68/2023
del 31/07/2023.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE**

R.G. P.U. 62-1/2022

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019 n. 62-1/2022 R.G. P.U., proposta ad iniziativa di [redacted] ed ivi residente alla [redacted], rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Maldarelli - pec avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, a Trani in via delle Crociate 43, in forza di procura alle liti in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 20.4.2023.

FATTO E DIRITTO

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 21.12.2022;

Lette la relazione del 21.12.2022 dell'avv. Gianfranco Coppolecchia (professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto, e la memoria integrativa depositata nell'interesse della ricorrente il 30.3.2023;

Ritenuta la propria competenza, avendo la ricorrente prodotto certificato di residenza a Trani;

Riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

Rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da spese legali maturate all'esito di giudizi nei confronti del [redacted]

Rilevato:

che sulla ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € 56.339,11 (comprensiva dei costi della procedura), così come indicati nella relazione dell'OCC;

che, in base alla relazione dell'OCC, la sig.ra [redacted] casalinga e non percepisce redditi; che la ricorrente ha dichiarato di essere titolare:

- a) in comunione dei beni con il coniuge, di immobile sito nel Comune di Trani, [redacted], attuale residenza del nucleo familiare (bene oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trani, [redacted])
- b) di conto corrente cointestato con il coniuge con saldo attivo di € 4.554,25, come indicato nella relazione dell'O.C.C.;

Considerato:

che il nucleo familiare della ricorrente è composto attualmente dalla medesima e dal coniuge [redacted]

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 812,50 circa;

che il piano prevede pagamenti per la durata complessiva di 5 anni (60 mensilità), così ripartiti:

- a) il pagamento, immediatamente successivo all'omologazione del piano, mediante finanza esterna resa disponibile *una tantum* dal sig. [redacted] N. [redacted] che soddisferebbe integralmente i crediti vantati dall'OCC nonché dall'avv. Cafagna Nicola, dall'ing. Carmine Dimiccoli e dai creditori procedenti, in relazione alle spese vive anticipate per l'attivazione della procedura esecutiva immobiliare;
- b) il pagamento da parte del sig. [redacted] di € 500,00 al mese per n. 60 rate, per un totale di € 30.000,00, a copertura tra l'altro degli onorari spettanti all'avv. Costanza Manzi, difensore dei creditori procedenti nella procedura espropriativa immobiliare in corso (con il soddisfacimento del 64,18% della debitoria);

che all'udienza del 20.4.2023 la ricorrente, in relazione alle osservazioni pervenute dai creditori [redacted], si è dichiarata disponibile a versare a seguito dell'omologa l'ulteriore somma di € 2.400,00, a copertura delle spese in prededuzione sostenute per la procedura espropriativa;

che, pertanto, dalla relazione dell'OCC incaricato si evince che le risorse del piano saranno ottenute da finanza esterna, e nello specifico mediante contributo del coniuge della ricorrente, sig. [redacted]

che con il piano la ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di € 41.998,11 nel termine di 5 anni;

che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, la notificazione del decreto e della proposta;

che si sono opposti alla omologazione del piano [redacted] deducendo: 1) carenza del requisito soggettivo, nello specifico per mancanza del requisito di consumatore; 2) problematicità del ruolo assunto dal garante; 3) inesattezza del calcolo delle somme in prededuzione;

che, alla luce delle opposizioni dei creditori pervenute all'OCC, nell'atto di modifica del piano ex art. 70 co. 6 CCII la proposta è stata integrata e modificata secondo le modalità già illustrate;

Considerato in diritto:

sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni che vengono in rilievo, per la massima parte, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata da [] è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

La ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

E difatti, quanto alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista" ovvero "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività" (cf. Cass. civ. Sez. I, 1869/2016, cit.): secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore ben può aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al piano del consumatore risulta ammissibile allorquando al momento della presentazione del piano siano presenti i soli debiti al consumo, non già (o comunque non largamente) anche debiti d'impresa.

L'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n. 176, ha ampliato la nozione di consumatore, prevedendo che vi rientri "*la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*". Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Nel codice della crisi di impresa (d.lgs. 14/2019) la nozione di consumatore è contenuta nell'art. 2, lettera e), che indica come consumatore "*la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*";

Rilevato che, nella fattispecie, la ricorrente agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e commerciale in quanto la sua debitoria è dipesa prevalentemente da spese legali maturate in vari giudizi, per cui la situazione legittimante che la connota rientra nella più generale definizione di consumatore, espressamente delineata dalla legge per l'accesso all'istituto;

Ritenuto, per tutto quanto procede, che il piano proposto sia quindi ammissibile sotto il profilo soggettivo;

2. la ricorrente, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge, come attestato nella relazione dell'OCC: la sig.ra Di Leo, infatti, come previsto dalla disposizione richiamata, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le

risorse finanziarie disponibili (la ricorrente non percepisce redditi e, come attestato nella relazione dell'OCC, è familiare fiscalmente a carico del marito, come risulta dall'ultima dichiarazione reddituale relativa al sig. [] e i debiti rappresentati dalle spese legali maturate a seguito dei giudizi che l'hanno vista coinvolta. Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta nella legge è quella di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...". La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"; la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

3. negli ultimi cinque anni la ricorrente non risulta avere fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi né risulta aver beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. 14/2019;

4. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (che ricomprende anche ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui è possibile in via generale, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, con riferimento all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019, cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. E difatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che

sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Si consentirebbe peraltro alla proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.

Ciò premesso, nel caso di specie l'immobile costituisce acquisto della comunione legale tra coniugi, quindi la valutazione economica del vantaggio conseguibile dalla vendita forzata si attesta al 50% del possibile ricavato.

Pur assumendo che il valore del bene è pari ad € 90.950,00, poi, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; generalmente, anzi, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che potrebbero essere effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della necessaria decurtazione dal ricavato dei costi della procedura.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 68.250,00 e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, e dovendosi anche tener conto dei costi della procedura, essendo stato proposto il pagamento di oltre il 64,00% delle somme dovute ai creditori precedenti si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta.

Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

Ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016);

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che l'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al professionista nominato il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;

6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Trani;

7) nulla sulle spese.

Trani, 27 luglio 2023

Il giudice
Giulia Stano